

REGOLAMENTO PER I COMUNI DI: (Baricella, Borgo Tossignano, Budrio, Castel del Rio, Castel Guelfo, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Medicina, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Approvato con delibera del Consiglio Locale n°..... del



INDICE

INDICE.....	2
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 Oggetto	3
ART.2 Definizioni.....	4
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	9
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	9
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione	9
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree.....	13
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	14
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	14
ART.8 Obbligazione pecuniaria	16
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario	18
ART.10 Imposte di legge.....	19
ART.11 Accesso ai dati.....	19
ART. 11-bis Tariffa Giornaliera	19
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	20
ART.13 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica.....	20
ART. 14 Composizione della Tariffa	21
CAPO 4 – RIDUZIONI	22
ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	22
ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	23
ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale	23
ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	24
ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	24
ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	24
ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	25
Art. 21-bis Riduzioni per immobili posseduti da pensionati residenti all'estero	25
ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	25
ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo	26
ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	26

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati	26
ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	26
ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari	27
ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	28
ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	28
ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.....	28
ART.31 Riduzioni per l'utenza domestica residente in particolari situazioni di disagio sanitario	29
ART.32 Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	29
ART.33 Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	29
ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	30
ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	30
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31
ART.36 Comunicazione.....	31
ART.37 Controllo	34
ART.38 Informazione all'utenza	35
ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	35
Art. 39-bis Rateizzazione dei pagamenti	36
ART.40 Riscossione	37
ART.41 Rimborsi e compensazione.....	37
ART.42 Sanzioni	38
ART.43 Contenzioso e rettifica delle richieste di pagamento	41
Art. 44 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	41
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI	43
ART.45 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	43
ART.46 Entrata in vigore	43



CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Locale dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a riciclo o recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate all'art. 14 del presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006,



qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- 6 bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa, fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006 ;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai



- rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 9. i veicoli fuori uso.
- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi



operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- l) **«centro del riuso»**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) **«preparazione per il riutilizzo»**: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) **«raccolta»**: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) **«centro di raccolta»**: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) **«dotazione per la raccolta»**: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) **«raccolta differenziata»**: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) **«riciclaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) **«recupero»**: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) **«spazzamento delle strade»**: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;



- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinentziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinentziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto

all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;

gg) **«parte fissa della tariffa»**: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

hh) **«parte variabile della tariffa»**: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza

rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;





- b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;
- c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
- d) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento individuate nei listini tariffari;
- e) le aree scoperte pertinentziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio,



mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione, sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (esclusi gli allacciamenti necessari per il servizio anti-incendio, per le utenze non domestiche, oppure le utenze domestiche e non domestiche servite soltanto da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas), qualora non sia possibile la cessazione autonoma) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
- e) Eventuali aree/locali o immobili individuati dal Comune e specificati nei listini tariffari. Tali esenzioni saranno applicabili soltanto fino all'introduzione e la piena attuazione del TICSER;



6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nei listini tariffari. L'utenza non domestica non esattamente indicata nei listini tariffari è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata



dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;



- b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli



spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 36 producono i loro effetti secondo quanto disciplinato ai commi 11), 16), 17) e 18) del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 36 comma 1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
4. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni, messe a disposizione dal Gestore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, al fine di consentire l'erogazione del servizio; il termine è di 10 giorni lavorativi nel caso in cui fosse necessario un sopralluogo. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro

dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nei listini tariffari. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nei listini tariffari.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. Spetta al Gestore il reintegro gratuito dei contenitori smarriti o sottratti all'utenza, dietro presentazione di autodichiarazione che ne attesti le motivazioni. Nei rimanenti casi, la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro la data di richiesta di cessazione del servizio con le modalità indicate dai canali di contatto del gestore.
7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.36 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: su specifica richiesta dell'utente domestico residente, il numero dei componenti dell'utenza è maggiorato del numero dei posti letto, fino ad

un max di 6.

8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno 12 mesi all'anno.
9. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, a meno che non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate nel listino tariffario. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati, potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del





piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nei listini tariffari. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate in modo coerente e coordinato dal Consiglio locale di ATERSIR e dai Comuni entro il termine fissato dalle norme statali. Gli Enti possono stabilire concordemente di procedere all'approvazione in uno solo dei due Organi decisori dei rispettivi Enti. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati i tributi previsti dalla Legge.

ART.11 Accesso ai dati

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). Nelle more dell'operatività dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il Comune fornisce al gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva puntuale.

ART. 11-bis Tariffa Giornaliera

1. Per le tipologie di occupazioni temporanee di suolo pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio diverse da quelle di cui all' ART. 20, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all' ART. 36.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, maggiorata di un importo

percentuale definito nei listini tariffari. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. La tariffa è riscossa dal Gestore su segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni e comunque per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla norma statale e sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare al riciclo o al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC, o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.



2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare al riciclo o al recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, con obbligatoria indicazione dei codici EER relativi alle filiere che si intende avviare fuori dal servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di avvio al riciclo o al recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al riciclo o al recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o

codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

6. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi inadempienze
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

Art. 14 – Composizione della tariffa

Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va}$$

Q_f: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie dell'immobile. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Q_{vn}: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA. La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE. È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA. È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base

ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va}$$

Q_f: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Q_{vn}: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione della volumetria della dotazione assegnata all'utente. In presenza di più dotazioni, i conferimenti minimi (in litri) saranno determinati sulla base di quanto previsto nei listini tariffari.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

CAPO 4 – RIDUZIONI

ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa non è dovuta nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari a quanto previsto nei listini tariffari e così declinata: per le utenze poste, rispetto al più vicino cassonetto per i rifiuti urbani disponibile (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero al più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta) ad una distanza superiore a quanto indicato nei listini tariffari, si applica la riduzione. La distanza è misurata, sul percorso stradale, a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.





3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nei listini tariffari.
2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tariffa indicata nei listini tariffari, se previsto.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nei listini tariffari, se previsto.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto



indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni, relative ad utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nei listini tariffari, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nei listini tariffari, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero



1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nei listini tariffari, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Art. 21-bis Riduzioni per immobili posseduti da pensionati residenti all'estero

Ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata: è applicata la riduzione indicata nei listini tariffari.

ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è determinata nei listini tariffari, se prevista.

ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è determinata nei listini tariffari, se prevista.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene

effettuata secondo le modalità eventualmente previste nei listini tariffari.

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è determinata nei listini tariffari, se prevista.

ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di tonnellate indicate nei listini tariffari, se prevista; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nei listini tariffari, se prevista.

ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari



1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, così come stabilito nei listini tariffari, se prevista.

ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a quanto definito nei listini tariffari, se prevista.

ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di

imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata nei listini tariffari, se prevista.

ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata nei listini tariffari, se prevista.

ART.31 Agevolazioni per l'utenza domestica residente in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista un'agevolazione della Tariffa determinata nei listini tariffari.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente domestico residente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti dall'art.36 dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.32 Agevolazioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, centri diurni, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta un'agevolazione della Tariffa

determinata nei listini tariffari.

ART.33 Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista un'agevolazione della Tariffa determinata nei listini tariffari.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente secondo le modalità indicate eventualmente nei listini tariffari, se prevista.

ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 36; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'ART.42 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite





autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nei listini tariffari, relativamente alla quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.
6. Si applicano le disposizioni delle delibere ARERA in tema di riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.36 Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni(per le comunicazioni di attivazione) o i 90 giorni (per le comunicazioni di variazione o di cessazione) successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli e procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, fax, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

La data di invio della comunicazione è:

- per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la



data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

La data di ricevimento della comunicazione è:

- per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

9. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi



incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

10. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
11. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
12. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
13. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

14. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
15. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.



16. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 co. 3, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
17. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
18. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.
19. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore

ART.37 Controllo

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a



norma dell'art. 2729 c.c..

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento del documento di riscossione deve essere effettuato entro i termini indicati nel medesimo utilizzando una delle modalità messe a

disposizione dal Gestore. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e a mettere a disposizione almeno i seguenti canali di pagamento:

- a) Versamento presso gli sportelli postali;
- b) Versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
- c) Domiciliazione bancaria o postale;
- d) Carte di credito;
- e) Assegni circolari o bancari.

Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
3. Il documento di riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, il documento di riscossione può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria. I documenti di riscossione sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata nel documento di riscossione inviato all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora, sulla base di quanto stabilito nella carta della qualità del servizio. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.

Art. 39-bis Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 39:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;



- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

ART.40 Riscossione

1. Il documento di riscossione è inviato dal Gestore almeno una volta all'anno secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) di cui alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif e s.m.i. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione secondo quanto previsto dall'Articolo 26 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif (ad esempio nel caso di adesione dell'utente al "plico multiservizio" per allineare il pagamento agli altri servizi attivi con il Gestore), con emissione del conguaglio nell'anno seguente.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo.

ART.41 Rimborsi e compensazione

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Articolo 44 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;



b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a quanto previsto nella Carta della qualità del servizio.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 44.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento TcP che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate e rimosse direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, in coerenza con quanto indicato nel Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto ed aggiornato da Atersir.

Tutti i proventi vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIM A	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 39, comma 5)	50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	50,00	€ 500,00	€ 100,00

5	Omessa comunicazione di variazione / cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
7	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00





3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente (o dai Comuni) di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche la quota variabile normalizzata e gli svuotamenti minimi prestabiliti maggiorati sulla base di quanto eventualmente stabilito nei listini tariffari, se previsto.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate.

ART.43 Contenzioso e rettifica delle richieste di pagamento

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 44.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 44 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'Art.7 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il

reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.45 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 co. 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205.

ART.46 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2026



